



Ufficio: DAR/DMS
Protocollo: 202300005683/A.G.
Oggetto: **Rete Unica Federale: procedura on-line e modelli domande iscrizione.**

Roma, 30/05/2023

Circolare n. 14471
9.2
SITO NO
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Rete Unica Federale (RUF):
indicazioni sulla procedura informatizzata di presentazione della
richiesta di iscrizione all'Albo e invio dei nuovi modelli delle
domande di iscrizione/trasferimento.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali sulla Rete Unica Federale (RUF), alla quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e s.m.i., dal 1° gennaio 2023 aderiscono tutti gli Ordini territoriali, per fornire i seguenti aggiornamenti sul sistema informatico di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo da quest'anno rientrante nei servizi offerti con la medesima RUF.

La Federazione ha realizzato i modelli, aggiornati alla normativa vigente, della **Domanda di iscrizione** e della **Domanda di trasferimento**, da utilizzare sia nel software per la modalità telematica sia in caso di gestione cartacea della fase di iscrizione stessa.

Con riferimento al **sistema telematico di Iscrizione/Trasferimento**, al quale si accede attraverso l'**apposita pagina internet della RUF-Sito iscritti** (**collegamento da inserire nel sito internet di ogni singolo Ordine**), si precisa che è articolata in tre fasi:

1. accesso dell'iscrivendo alla pagina internet per la **generazione della Domanda di iscrizione** (differenziata nel caso di iscrizione per trasferimento da altro Ordine) attraverso apposito *form on-line* con tutti gli opportuni dati e informazioni (se accesso tramite SPID alcuni dati sono caricati automaticamente dal sistema), che devono essere forniti all'Ordine in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché salvataggio dei dati e *download* della Domanda stessa (qualora l'Ordine non abbia il modulo aggiuntivo GDPR verrà aggiunto il PDF dell'Informativa e del Consenso per la relativa sottoscrizione);
2. **invio alla casella e-mail** indicata dall'iscrivendo dell'elenco della **documentazione** della domanda e del **link** alla pagina internet per il **caricamento e la trasmissione** dei suddetti **file firmati**, unitamente alla copia di un **documento di riconoscimento** valido (fronte/retro)

e agli **altri documenti** richiesti, differenziati a seconda che si tratti di Iscrizione/Trasferimento e di alcune specifiche situazioni dell'iscrivendo;

3. **trasmissione all'Ordine di tutti i documenti caricati** attraverso tale procedura informatica di *upload*, necessari all'avvio della procedura di iscrizione e all'attività istruttoria da parte dell'Ordine.

Si rammenta che nell'ambito del procedimento di trasferimento di un iscritto, in luogo della procedura di nulla osta dell'Ordine di provenienza, è possibile ricorrere alla funzione di visualizzazione del fascicolo personale (presente per verificare tutte le informazioni autocertificate dall'iscritto e, in generale, l'assenza di cause preclusive all'iscrizione (ivi inclusa l'assenza di morosità nel pagamento dei contributi nei confronti dell'Ordine di provenienza e nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza).

Per un approfondimento operativo, si trasmette un apposito [Manuale sulla procedura di iscrizione on-line attraverso la RUF-Sito iscritti](#), nel quale è possibile reperire specifiche informazioni utili nell'utilizzo del *software*.

Il nuovo sistema di iscrizione telematica RUF-Sito iscritti sarà operativo e on-line a partire dal 31 maggio p.v..

Per quanto concerne il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, parte I della tariffa - Allegato A del DPR 642/72), il software dovrà essere impostato insieme all'assistenza tecnica Studiofarma (vedi più avanti i relativi contatti) per gestire le modalità di pagamento scelte da ciascun Ordine tra quelle previste dall'Agenzia delle Entrate: Marca da bollo cartacea (l'iscrivendo dovrà allegare alla domanda telematica l'autodichiarazione di annullamento) o Bollo virtuale (a seguito di convenzione dell'Ordine con l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente).

La procedura informatizzata di iscrizione, pur aiutando e semplificando l'attività svolta dagli uffici degli Ordini, non può comportare la sostituzione dell'attività istruttoria svolta dagli stessi nella verifica della regolarità e completezza delle domande e dei relativi documenti presentati dagli iscrivendi.

La scrivente Federazione ricorda, infatti, a tutti gli Ordini la necessità di effettuare idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli iscritti in sede di iscrizione e/o trasferimento già evidenziata in precedenti circolari federali (stante il noto divieto giuridico di presentazione ad una Pubblica Amministrazione di certificati rilasciati da altre PP.AA.). In proposito, si rammenta che, in generale, tale attività di verifica deve avvenire *“anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”*. Gli Ordini, pertanto, possono valutare l'opportunità di effettuare controlli sulla totalità delle autocertificazioni/autodichiarazioni prodotte.

Con riferimento, in particolare, alla sussistenza di provvedimenti giudiziari dichiarati dall'iscrivendo e/o presenti nel Certificato del Casellario giudiziale ovvero ai procedimenti penali in corso dichiarati dall'iscrivendo e/o presenti nel Certificato dei carichi pendenti, si precisa quanto segue.

La novella legislativa introdotta dalla L. 3/2018, tra l'altro, ha eliminato il requisito della buona condotta già previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 9 del previgente testo del D.Lgs.C.P.S. 233/1946. Tuttavia, l'art. 6 del D.P.R. n. 221/1950 prevede che *“non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43*

importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo" (N.B. la giurisprudenza ha chiarito che tali sanzioni pur essendo definite come "di diritto" devono essere dichiarate dall'Ordine a seguito di procedimento disciplinare).

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di effettuare con la dovuta attenzione le opportune verifiche al riguardo e di valutare, caso per caso, se gli eventuali fatti di rilevanza penale abbiano in concreto un'incidenza tale da precludere lo svolgimento dell'attività professionale.

In particolare, per quanto concerne i procedimenti penali in corso iscritti nel Certificato dei carichi pendenti, salvo le ipotesi espressamente previste dal citato art. 42 del D.P.R. n. 221/1950 (sospensione dall'esercizio della professione previsto dalla legge, arresti domiciliari o custodia cautelare in carcere, applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice ai sensi dell'art. 206 c.p., interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni, applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215, comma 2 nn. 2 e 3 c.p., applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma 3 nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.), non è sufficiente la mera presenza di un carico pendente a comportare il diniego automatico della domanda di iscrizione.

Nel rimandare al predetto [Manuale operativo](#), si segnala che gli Uffici federali e l'apposito servizio di assistenza tecnica (e-mail ordinep@studiofarma.it, telefono 02.87396605) restano a disposizione degli Ordini territoriali per eventuali necessità di supporto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)